



NOTA N. 52

PROPOSTA DI DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 2004/37/CE SULLA PROTEZIONE DEI LAVORATORI CONTRO I RISCHI DERIVANTI DA UN'ESPOSIZIONE AD AGENTI CANCEROGENI O MUTAGENI DURANTE IL LAVORO

TITOLO ATTO:	Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro		
NUMERO ATTO	COM(2016) 248		
NUMERO PROCEDURA	2016/0130 (COD)		
AUTORE	Commissione europea		
DATA DELL'ATTO	13/05/2016		
DATA DI TRASMISSIONE	13/05/2016		
SCADENZA OTTO SETTIMANE	12/07/2016		
ASSEGNATO IL	18/05/2016		
COMM.NE DI MERITO	11 ^a	Parere motivato entro	23/06/2016
COMM.NI CONSULTATE	3 ^a , 12 ^a e 14 ^a	Oss.ni e proposte entro	16/06/2016
OGGETTO	Rafforzamento del livello di protezione della salute dei lavoratori mediante: l'inserimento nell'allegato I della direttiva 2004/37/CE dei lavori che comportano l'esposizione a polvere di silice cristallina respirabile, generata da un procedimento di lavorazione; l'inserimento nell'allegato III della medesima direttiva di valori limite relativi alla suddetta sostanza e ad altri agenti cancerogeni; la revisione di alcuni valori limite stabiliti dall'attuale versione dell'allegato III.		
BASE GIURIDICA	Articolo 153, par. 1 e par. 2, lett. b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), ai sensi del quale il Parlamento europeo e il Consiglio possono adottare nel settore del lavoro, mediante direttive, "le prescrizioni minime applicabili progressivamente, tenendo conto delle condizioni e delle normative tecniche esistenti in ciascuno Stato membro"; tali direttive - ai sensi del suddetto art. 153, par. 2, lett. b), del TFUE - "evitano di imporre vincoli amministrativi, finanziari e giuridici di natura tale da ostacolare la creazione e lo sviluppo di piccole e medie imprese".		

Le citate norme del TFUE costituiscono la base giuridica della direttiva 2004/37/CE, la quale è oggetto di modifiche da parte della proposta di direttiva in esame.

PRINCIPI DI SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

La proposta di direttiva, secondo la relazione della Commissione europea, è conforme al principio di sussidiarietà in termini di:

necessità dell'intervento delle istituzioni dell'Unione, in quanto solo queste ultime sono competenti a modificare una direttiva vigente;

valore aggiunto per l'Unione in termini di:

- 1) omogeneità di un maggior livello di tutela della salute dei lavoratori dell'UE;
- 2) tutela di condizioni eque di competitività, evitando i costi divergenti per gli operatori economici che deriverebbero da norme del lavoro non armonizzate;
- 3) mantenimento di condizioni eque di concorrenza, evitando la dislocazione di attività produttive in funzione dei vincoli normativi vigenti;

Per quanto concerne il principio di proporzionalità, la proposta appare congrua, secondo la relazione della Commissione europea, rispetto agli obiettivi che si intendono perseguire.

ANNOTAZIONI:

*Ai sensi dell'art. 6 della legge n. 234/2012, la presente comunicazione è stata **segnalata dal Governo fra gli atti dell'Unione di particolare interesse nazionale.***

Già nel proprio programma di lavoro per l'anno 2016 ([COM\(2015\) 610](#), del 27 ottobre 2015) la Commissione europea aveva preannunciato il riesame della normativa vigente in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con specifico riferimento agli agenti cancerogeni o mutageni. Lo scopo perseguito era il miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia del quadro UE per la protezione dei lavoratori.

1) NORMATIVA DELL'UNIONE EUROPEA

L'Unione europea ha sviluppato un quadro giuridico di riferimento in materia di controllo dei rischi derivanti da prodotti chimici nell'ambito sia della politica sociale sia delle politiche di mercato interno. In linea generale, i principi ispiratori della legislazione vigente sono i seguenti:

- 1) identificazione del rischio e dei possibili danni;
- 2) valutazione del rischio, della probabilità che le evenienze negative si verifichino e del potenziale livello di danni conseguente;
- 3) gestione del rischio, ponendo in essere misure tali da mitigarne le evenienze.

Nell'ambito della **politica sociale**, rileva la citata [direttiva 2004/37/CE](#)¹, di cui il documento in esame propone la modifica: si tratta di un testo ispirato al principio di **precauzione nella tutela della salute dei lavoratori**. Esso stabilisce valori limite per gli agenti cancerogeni o mutageni²,

¹ Direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (sesta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE del Consiglio).

² Il par. 5 delle premesse specifica che "I mutageni delle cellule germinative sono sostanze che possono indurre un cambiamento permanente nella quantità o nella struttura del materiale genetico di una cellula con conseguente mutamento

compatibilmente con le conoscenze scientifiche e tecniche, al fine di assicurare la protezione della salute dei lavoratori “in ogni situazione lavorativa” (par. n. 9 delle premesse)³.

In quest’ottica l’art. 1 della [direttiva 2004/37/CE](#) individua l’oggetto della medesima nella “protezione dei lavoratori contro i rischi che derivano o possono derivare per la loro salute e la loro sicurezza dall’esposizione agli agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro, ivi compresa la prevenzione di tali rischi” e specifica che la direttiva fissa le prescrizioni minime particolari in questo settore, compresi i valori limite.

Il successivo art. 3 impone che, per ogni attività che possa comportare un rischio di esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni, si determini - con una valutazione da rinnovarsi periodicamente - la natura, il grado e la durata dell’esposizione dei lavoratori, in modo da poter valutare i rischi per la salute e la sicurezza e definire le misure da adottare. I datori di lavoro debbono fornire, in caso di richiesta da parte delle autorità responsabili, gli elementi utilizzati per tale valutazione.

Sulla base di queste premesse, si individuano, a carico dei datori di lavoro, obblighi specifici (Capo II, artt. 4-13). Tra questi si ricordano: la riduzione delle sostanze nocive e la loro sostituzione, ove tecnicamente possibile, con elementi non nocivi o meno nocivi (art. 4); l’adozione di specifiche misure igieniche e di protezione individuale (art. 10); l’assicurazione di idonee formazione ed informazione ai lavoratori (artt. 11-12).

Ai sensi dell’art. 14, gli Stati membri assicurano un’adeguata sorveglianza sanitaria per i lavoratori soggetti ai rischi in esame, con conservazione di elenchi e cartelle cliniche per un periodo minimo di 40 anni a decorrere dalla fine dell’esposizione (art. 15).

Nella valutazione d’impatto della proposta di direttiva in esame, la Commissione europea rileva che la direttiva 2004/37/CE non è più del tutto in linea con le evidenze scientifiche - la valutazione è operata nel documento [SWD\(2016\) 152](#), disponibile in lingua inglese, mentre una sintesi ([SWD\(2016\) 153](#)) è stata tradotta anche in lingua italiana -.

2) SINTESI DELLE MISURE PROPOSTE

L’**art. 1** della proposta di direttiva, in primo luogo, modifica l’allegato I della direttiva 2004/37/CE, che contiene l’elenco delle sostanze, miscele e procedimenti qualificati come agenti cancerogeni o mutageni per i lavoratori. Nell’elenco vigente vengono inseriti i lavori comportanti esposizione a polvere di silice cristallina respirabile, generata da un procedimento di lavorazione.

La suddetta valutazione d’impatto della proposta di direttiva specifica che con la locuzione “polvere di silice cristallina respirabile” si intende “la frazione respirabile di polvere di silice cristallina generata da un procedimento lavorativo”⁴.

In secondo luogo, l’**art. 1** propone una [nuova versione](#) dell’allegato III della direttiva 2004/37/CE, il quale stabilisce i valori limite relativamente a tutti gli agenti cancerogeni o mutageni per i quali ciò sia possibile e le altre disposizioni direttamente connesse a tali limiti. La nuova versione: inserisce i valori limite per l’esposizione professionale sia per la polvere di silice cristallina respirabile sia per altri dieci agenti cancerogeni (composti di cromo VI, fibre ceramiche refrattarie, ossido di etilene, 1,2-epossipropano, acrilammide, 2-nitropropano, *o*-toluidina, 1,3-butadiene, idrazina, bromoetilene); modifica gli attuali valori limite per le polveri di legno duro e il cloruro di

nelle caratteristiche fenotipiche della suddetta cellula, che può essere trasferito alle cellule figlie discendenti”. Essi “possono produrre effetti cancerogeni” (par. 6 delle premesse).

³ Dal punto di vista delle **politiche del mercato interno**, invece, si segnala il [regolamento \(CE\) 1907/2006](#) (cd. regolamento REACH), focalizzato non sul lavoro dipendente, ma, in maniera più generale, sul rischio derivante dall’utilizzo di sostanze chimiche sulla salute umana e sulla salubrità dell’ambiente.

⁴ Documento [SWD\(2016\) 152](#), pag. 13, nota 19.

vinile monomero, alla luce - come osserva la relazione della Commissione europea - dei dati scientifici più recenti. La summenzionata valutazione di impatto presentata dalla Commissione europea concerne le caratteristiche di ogni singola sostanza (si vedano anche, in materia, i punti da 5 a 17 delle premesse della proposta di direttiva).

L'**art. 2** fissa il termine di recepimento in due anni dall'entrata in vigore del testo in esame.

3) ITER PRESSO GLI ALTRI PARLAMENTI NAZIONALI DELL'UNIONE E VALUTAZIONE D'IMPATTO

Come accennato, i servizi della Commissione europea hanno curato una valutazione d'impatto, disponibile in lingua inglese (documento [SWD\(2016\) 152](#)); una sintesi è stata tradotta anche in lingua italiana ([SWD\(2016\) 153](#)).

Al momento della redazione della presente scheda, l'esame della proposta di direttiva è iniziato presso quattro Parlamenti nazionali (Parlamento finlandese, *Bundesrat* tedesco, Parlamento slovacco, Parlamento svedese), nessuno dei quali ha sinora segnalato elementi di criticità. Per maggiori dettagli ed aggiornamenti, si rinvia al sito [IPEX](#).